



COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI,
E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

D.Lgs. 15/11/1993, N. 507 e successive modificazioni ed integrazioni

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal Capo I del Decreto Legislativo N. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

AMBITO TERRITORIALE

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale viene suddiviso in due categorie:

CATEGORIA SPECIALE

Rientrano in categoria speciale le sottoelencate strade:

- Via Fosson e Via Riviera S. Trentin: tratto compreso dal casello autostradale al ponte sul canale Malgher
- S.P. n. 61: tratto compreso dal ponte sul canale Malgher all'incrocio con la S.S. n. 14
- S.S. n. 14 per l'intero tratto ricadente in territorio comunale
- S.P. n. 59 per l'intero tratto ricadente in territorio comunale
- S.P. n. 42 per l'intero tratto ricadente in territorio comunale

Il limite di applicazione della categoria speciale è stabilito in 10 metri dal ciglio strada.

CATEGORIA NORMALE

Rientra in categoria normale tutto il restante territorio comunale.

ART. 3

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Consiglio Comunale determina la modalità di gestione del servizio scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 507/1993.

ART. 4

GESTIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI DI ARREDO URBANO MISTI A PUBBLICITA'

1. Gli impianti di arredo urbano misti a pubblicità esistenti nel territorio comunale, di proprietà del Comune, possono essere affidati per la gestione, manutenzione ed installazione ad una ditta esterna, ai sensi della normativa vigente.
2. Il Comune si riserva la facoltà di valutare ed eventualmente autorizzare l'installazione di nuovi impianti di arredo urbano misti a pubblicità.

ART. 5

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al funzionario responsabile, designato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 6

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. In conformità a quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 27 della L. 448/2001, il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2002, dopo la sua approvazione, ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione.
2. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento si osservano le disposizioni contenute nel regolamento attualmente in vigore, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 80 del 27.09.1995 e n. 95 del 07.12.1995.

<p style="text-align: center;">CAPO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'</p>

ART. 7

DISCIPLINA GENERALE

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la legge n. 132/1959, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente, od installati violando le disposizioni di cui al primo comma, devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 44 del presente regolamento.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, indicate nell'art. 44 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

ART. 8

DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'

1. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, e sugli altri beni di cui al D.Lgs. n. 490/1999, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
2. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del Codice della Strada emanato con il D.Lgs. n. 285/1992, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 360/1993, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo tre, capo I, TITOLO II, del regolamento emanato con il D.Lgs. n. 495/1992.
3. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali.
4. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui al successivo articolo 44.

ART. 9

CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

1. L'installazione di mezzi pubblicitari, consentita dall'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni, lungo le strade od in vista di esse fuori dai centri abitati, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma, nonché dalle modalità di attuazione della stessa, così come stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II, del regolamento emanato con D.P.R. N. 495/1992.
2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni:
 - l'installazione dei mezzi pubblicitari è disciplinata dal secondo comma dell'art. 16 ed è autorizzata con le modalità stabilite dagli articoli 12 e 13 del presente regolamento; possono essere concesse deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;

- la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di sei metri quadrati; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare i quindici metri quadrati;
- le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. n. 495/1992 e dalla L.R. 22/1997.

ART. 10

TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le tipologie pubblicitarie, oggetto del presente regolamento, sono classificate secondo il D.Lgs. n. 507/1993 in:
 - a) – pubblicità ordinaria;
 - b) – pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) – pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d) – pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante:
 - insegne, cartelli, targhe, stendardi, lampioncini e simili, aventi le caratteristiche descritte al Capo I del “Piano generale degli impianti”, allegato al presente regolamento; per l’installazione di detti mezzi pubblicitari è necessaria la preventiva autorizzazione di cui al successivo art. 12 e la dichiarazione di inizio pubblicità di cui al successivo art. 24;
 - frecce pubblicitarie di indicazione, aventi le caratteristiche descritte al Capo I del “Piano generale degli impianti”, allegato al presente regolamento; per l’installazione di detti mezzi dovranno essere osservate le modalità previste dal successivo art. 13 e presentata la dichiarazione di inizio pubblicità di cui al successivo art. 24;
 - scritte su tende, ombrelloni, vetrate: per tali forme pubblicitarie è richiesta la dichiarazione di inizio pubblicità da presentarsi con le modalità indicate nel successivo art. 24;
 - locandine o manifesti, da collocarsi a cura dell’utenza esclusivamente all’interno dei negozi o pubblici esercizi o sulle vetrate interne degli stessi; è richiesta la dichiarazione di inizio pubblicità da presentare all’Ufficio Pubblicità del Comune, il quale provvederà ad apporre un timbro sul materiale stesso con la data di scadenza dell’esposizione;
 - mezzi pubblicitari mobili presso i pubblici esercizi: all’esterno del locale, entro i limiti dello spazio autorizzato alla somministrazione esterna e limitatamente all’orario di apertura del locale stesso, è autorizzato un solo mezzo pubblicitario mono o bifacciale, di dimensione non superiore a mq. 1,00 e non più alto di ml. 1,50 da terra, che non sia in contrasto con le norme vigenti del Codice della Strada;
 - cartelli pubblicitari temporanei esposti in occasione di manifestazioni culturali, sportive o ricreative, sul territorio comunale: sono autorizzati, se collocati all’interno dell’area di svolgimento della manifestazione, quando l’occupazione del suolo pubblico risulti concessa e/o autorizzata dall’Amministrazione Comunale con atto formale; per gli stessi dovrà essere preventivamente presentata la dichiarazione di cui al successivo art. 24;
 - cartelli pubblicitari temporanei in occasione degli spettacoli di circhi e spettacoli viaggianti: è autorizzata la collocazione per un massimo di 50 cartelli pubblicitari, di dimensioni cm. 100x70 o cm. 100x140, da posizionarsi non prima di una settimana antecedente l’inizio degli spettacoli e da rimuoversi prontamente al termine degli stessi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) – che siano posizionati a terra, distanti almeno 20 metri uno dall’altro;
 - b) – che siano posizionati in osservanza delle norme del Codice della Strada;
 Per tali ultimi cartelli pubblicitari dovrà comunque essere presentata la dichiarazione di cui al successivo articolo 24 del regolamento.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è così distinta:
 - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita “pubblicità ordinaria con veicoli”;
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita “pubblicità con veicoli dell’impresa”. Per l’effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, modificato dal D.Lgs. 10.09.1993, n. 360 e del relativo regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel Titolo II del presente regolamento.

Le caratteristiche dei pannelli luminosi devono essere quelle di cui al precedente art. 9.

5. E' compresa fra la pubblicità con proiezioni la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
 - a) - la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b) - la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini , di seguito definita "pubblicità con aeromobili";
 - c) - la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d) - la pubblicità mediante distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, definita "pubblicità in forma ambulante".
 - e) - la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica", è consentita solo nelle forme previste dall'art. 23 del Codice della Strada e dalle norme di attuazione contenute nel regolamento di esecuzione dello stesso.

ART. 11

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI INSTALLAZIONE

1. I cartelli, le insegne, i pannelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi esposti sul territorio comunale devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e nei termini stabiliti dai vigenti regolamenti comunali in materia di Edilizia e di Polizia Urbana, dal D.P.R. 495/1992, dalla L.R. 22/1997 nonché dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

ART. 12

AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI INSEGNE, TARGHE, CARTELLI, STENDARDI, LAMPIONCINI, STRISCIONI PUBBLICITARI.

1. L'autorizzazione o nullaosta per l'installazione di insegne, cartelli, lampioncini, striscioni e stendardi è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario, se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992.
2. Le targhe di studi professionali sono soggette al preventivo nullaosta prescritto dalla Legge 05.02.1992 n. 175, nei casi di pubblicità sanitaria. Alla domanda di installazione di una targa professionale, il soggetto interessato dovrà allegare una autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara che il contenuto del mezzo pubblicitario è inerente alla professione alla quale il soggetto è abilitato. La targa deve rispettare le caratteristiche indicate nel Piano generale degli impianti pubblicitari, allegato A) del presente Regolamento.
3. L'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al precedente art. 10 è soggetta a preventivo nullaosta da parte del comune nei casi e con le modalità previste dal regolamento edilizio e dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

ART. 13

INSTALLAZIONE DI FRECCHE PUBBLICITARIE

1. Gli utenti interessati all'installazione di frecce pubblicitarie di indicazione devono presentare domanda di autorizzazione al Comune indicando il numero delle frecce, il messaggio pubblicitario e l'ubicazione.
2. L'installazione delle frecce è a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

ART. 14

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
2. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
3. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
4. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
5. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza, revoca motivata dell'autorizzazione da parte del Comune, o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione.
6. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
7. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di striscioni o stendardi ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

<p style="text-align:center">CAPO III IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI</p>

ART. 15
APPROVAZIONE DEL PIANO

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari realizzato in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 507/1993 e dal presente regolamento.
2. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione di Consiglio Comunale. Le modifiche non sostanziali al piano sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari responsabili dei servizi urbanistici, della viabilità e della polizia municipale.
4. Il piano generale degli impianti pubblicitari può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 16
LA PUBBLICITA' ESTERNA

1. La prima parte del piano degli impianti pubblicitari descrive le caratteristiche dei mezzi di pubblicità esterna e la loro possibile collocazione.
2. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale, escludendo le localizzazioni vietate dall'art. 8 del presente regolamento.
3. Nell'interno dei centri abitati, lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari le zone nelle quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le tipologie generali delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate alle caratteristiche degli edifici sui quali devono essere installati e delle zone ove questi sono situati.

ART. 17
GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 507/1993, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2000, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 11.648 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in mq. 145, proporzionata al predetto numero di abitanti e comunque non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come segue:
 - a) = mq. 29, pari al 20%, è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) = mq. 116, pari al 80%, è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) standardi porta manifesti;
 - c) poster per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabiliti dal presente regolamento.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario per tutti i lati che vengono utilizzati

per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Santo Stino di Livenza – Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 8 del presente regolamento.
7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 9 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992.
8. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a) l'ubicazione;
 - b) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - c) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70 x 100 che l'impianto contiene;
9. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
10. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I DISCIPLINA GENERALE

ART. 18

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 19

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 2000, penultimo precedente all'anno 2002, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 11.648 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, nella classe QUARTA.

ART. 20

LA DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal primo gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario Responsabile del servizio al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

ART. 21

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività.
4. Sono pertanto escluse dal presupposto dell'imposta tutte le forme di comunicazione prive di contenuto pubblicitario o comunque non ricollegabili ad alcun interesse economico.

ART. 22

SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica o di invito al pagamento al soggetto indicato nel secondo comma del presente articolo, espendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

ART. 23

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Tale criterio non si applica ai mezzi bifacciali le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse, posto che detti mezzi non sono funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio, così da accrescerne l'efficacia.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superficie inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili.
9. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
10. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13, 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 507/1993, è dovuta per anno solare di riferimento, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

ART. 24
DICHIARAZIONE

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 12, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale pubblicità, su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modificato dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 GENNAIO dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 10, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento, si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 10, commi 5 e 6, si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 25
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Entro due anni dalla data in cui è stata – o avrebbe dovuto essere – presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Nell'avviso devono essere inoltre precisati:
 - l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo, l'orario di servizio, il numero telefonico;
 - il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli articoli 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992;
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

ART. 26
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o Concessionario del Comune. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione è conservata dal soggetto d'imposta per essere esibita per eventuali controlli.
2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 GENNAIO di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.
4. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, nel D.Lgs. 13.04.1999, n. 112, e nel Regolamento di attuazione approvato con D.M. Finanze 03.09.1999, n. 321. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
5. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui beni mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante domanda in carta libera indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

CAPO III IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – TARIFFE

ART. 27

TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. n. 507/1993, come modificate dal DPCM 16.02.2001, N. 388, e secondo quanto disposto dal presente regolamento:
- con l'art. 10 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
 - con l'art. 19 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
 - con l'art. 20 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
 - dalle norme di cui al presente capo.

ART. 28

PUBBLICITA' ORDINARIA

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 10, comma 2 del presente regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita per la classe del Comune con l'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dall'art. 1 del DPCM 16.02.2001 N. 388, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 23.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture riservate all'esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 23, nella misura stabilita per anno solare. Nel caso in cui il periodo di esposizione delle affissioni dirette non superi i tre mesi nel corso dell'anno solare per lo stesso impianto, può essere applicata, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella stabilita per anno solare.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
- a) – superiore a mq. 5,50 e fino a mq. 8,50: la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
 - b) – superiore a mq. 8,50: la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 8 del precedente art. 23.

ART. 29

PUBBLICITA' ORDINARIA CON VEICOLI

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 10, comma terzo, lettera a) del presente regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita per la classe del Comune dal primo comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 23.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma del precedente art. 28, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

ART. 30

PUBBLICITA' CON VEICOLI DELL'IMPRESA

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:

- al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
 - ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
 - secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
 3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli, di cui al precedenti commi, del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
 4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 31

PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dal precedente art. 10, comma quarto, si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita per la classe di appartenenza del Comune dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 23.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata dall'impresa per conto proprio, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

ART. 32

PUBBLICITA' CON PROIEZIONI

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dal precedente art. 10, quinto comma, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita per la classe del Comune dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

ART. 33

PUBBLICITA' VARIA

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

Con striscioni ed altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, si applica per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita per la classe del Comune dal primo comma dell'art. 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui al precedente art. 23, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano le maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario.

Da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua, si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto.

Con palloni frenati e simili, si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto.

In forma ambulante, mediante distribuzione a mezzo di persone, di volantini od altro materiale pubblicitario, è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto.

A mezzo amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, nella misura stabilita per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.

2. L'indicazione "decreto" contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni.

ART. 34

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – RIDUZIONI

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

- A) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, purché i mezzi esposti dagli stessi non contengano l'indicazione di sponsor o pubblicità commerciali;
 - B) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali. Per partecipazione dell'ente si intende la partecipazione all'organizzazione delle manifestazioni e iniziative o l'erogazione di un contributo economico;
 - C) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma, anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 21, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera A) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 24. I requisiti oggettivi di cui alle lettere B) e C) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili.

ART. 35

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
- A) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari – ad eccezione delle insegne – esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
 - B) gli avvisi al pubblico:
 - esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate vicinanze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
 - riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - C) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
 - D) la pubblicità – escluse le insegne – relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposte nelle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - E) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - F) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
 - G) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; la pubblicità relativa a manifestazioni organizzate dal Comune anche con la collaborazione di enti, associazioni o privati, quando l'organizzazione stessa sia stata assunta a carico dell'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta, dalla quale risulti la gestione diretta degli introiti e delle spese inerenti la manifestazione stessa;
 - H) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
 - I) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
 - J) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma, l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità o accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. I soggetti di cui alla lettera H) del primo comma devono presentare in visione all'Ufficio Comunale Pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

ART. 35 BIS

MAGGIORAZIONE IMPOSTA PER CATEGORIA SPECIALE

1. Per la pubblicità ricadente in categoria speciale di cui al comma 2 dell'art. 2 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%.

<p style="text-align:center">CAPO IV IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI</p>

ART. 36

FINALITA'

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dal precedente art. 17, da messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 507/1993, richiamati nei successivi articoli 40 e 41 del presente regolamento.
3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. I manifesti di natura commerciali la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui al precedente art. 17, comma 3, lettera b), nei limiti di capienza degli stessi.

ART. 37

AFFISSIONI – PRENOTAZIONI – REGISTRO CRONOLOGICO

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 38

CRITERI E MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio affissioni, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni lavorativi prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. La commissione dovrà essere richiesta all'ufficio affissioni, utilizzando lo stampato messo a disposizione dall'ufficio stesso, o semplice richiesta contenente comunque i seguenti dati:
 - a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;
 - b) l'oggetto del messaggio pubblicitario;
 - c) la quantità ed il formato dei manifesti;
 - d) la data dalla quale dovrà avere inizio l'affissione e la durata della stessa;
 - e) gli estremi dell'attestazione di pagamento dei diritti dovuti;
 - f) la firma del richiedente.
3. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui al precedente art. 37.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato da avverse condizioni atmosferiche, è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.

6. La mancanza di spazi liberi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro dieci giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente, al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per trenta giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti, con il recupero delle eventuali spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
8. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente, e dispone entro trenta giorni il rimborso dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente per trenta giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
9. Il committente ha in ogni caso facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.
10. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
11. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
12. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro trenta giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni lavorativi successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento dei diritti, con un minimo di € 25,82 per commissione.
14. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a) le tariffe del servizio;
 - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
 - c) il registro cronologico delle commissioni.
15. Le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili e non previste in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO V DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 39

TARIFE – APPLICAZIONE E MISURA

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi dieci giorni e per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100 per cento.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previste, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci giorni.

ART. 40

TARIFFA – RIDUZIONI

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - A) – per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dal successivo art. 41;
 - B) – per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, purché non contengano l'indicazione di sponsor o pubblicità commerciali;
 - C) – per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. Per partecipazione dell'ente si intende, oltre alla partecipazione all'organizzazione delle manifestazioni o iniziative, anche l'erogazione di un contributo economico.
 - D) – per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
 - E) – per gli annunci mortuari
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera B) ed i requisiti oggettivi previsti dalle lettere C) e D) sono verificati con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 34.
3. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito dal comma 13 del precedente art. 38, per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza.

ART. 41

DIRITTO – ESENZIONI

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) – i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) – i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) – i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) – i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) – i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali e amministrative;
 - f) – ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) – i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

ART. 41 BIS

MAGGIORAZIONE DIRITTO PER CATEGORIA SPECIALE

1. Per le pubbliche affissioni di carattere commerciale su impianti ricadenti in categoria speciale di cui al comma 2 dell'art. 2 i diritti sono maggiorati del 50%.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I SANZIONI

ART. 42

SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 24 del presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 507/1993;
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto sulle pubbliche affissioni si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs.471/97.

ART. 43

INTERESSI

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano interessi di mora nella misura del 2,50 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui dette somme sono divenute esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 44

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal Capo I, Sezione I e II, della Legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per le violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. n. 507/1993 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00 a € 1.549,00. Il Verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine di 5 giorni dalla data di accertamento e dalla data di notifica. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione ed al ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendo agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Se il rimborso non avviene mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al precedente articolo 26, comma 4, e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Qualora l'esposizione abusiva sia sanabile a norma delle vigenti leggi e regolamenti, l'interessato può presentare richiesta di sanatoria, sempre entro i successivi 5 giorni dalla data di accertamento o di notifica. In tal caso saranno sospesi i termini per la rimozione, ferme restando le relative sanzioni, tasse e soprattasse.
6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione della sanzione di cui al terzo comma, il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero degli stessi e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 42 e 43.
7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con apposita Ordinanza, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse e degli interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

8. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale di cui al precedente art. 15.

CAPO II CONTENZIOSO

**ART. 45
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO III ENTRATA IN VIGORE

**ART. 46
ENTRATA IN VIGORE – EFFETTI**

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce tutte le norme in materia precedentemente approvate.

CAPO IV GESTIONE CONTABILE

**ART. 47
GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Si osservano le norme contenute nel Decreto del Ministero delle Finanze 26.04.1994 recante "Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni".

ALLEGATO A)

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Decreto Legislativo 15.11.1993, n° 507

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I – CAPO III –

PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Criteri generali.

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al presente piano generale degli impianti pubblicitari, adottato in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 3, 18 e 36, comma 8, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, e dal Titolo I – Capo III – del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti.
La prima descrive le caratteristiche dei mezzi di pubblicità esterna e la loro possibile collocazione, compresi nelle tipologie di cui all'art. 10, commi 2, 4 e 6 ed all'art. 16 del regolamento.

La seconda definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui all'art. 17 del regolamento.

3. Il piano generale degli impianti determina le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni anche ai fini dell'applicazione dei tributi comunali ad esse relativi: imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Parte I
LA PUBBLICITA' ESTERNA

Il piano descrive le caratteristiche dei mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

CAPO I

Tipologia e caratteristiche dei mezzi pubblicitari

Le tipologie dei mezzi pubblicitari sono stabilite secondo la classificazione effettuata dall'art. 10 del regolamento comunale, le definizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e le indicazioni tecniche necessarie per individuare le caratteristiche dei mezzi predetti.

1 – INSEGNE D'ESERCIZIO

- 1.1 Sono considerate tali le scritte in caratteri alfanumerici, completate da simboli o marchi, installate nella sede delle attività cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Possono essere realizzate in materiale di qualsiasi natura, purché esso sia in armonia con le caratteristiche dell'edificio sul quale sono installate e compatibili con l'ambiente del quale l'edificio stesso fa parte. Possono essere luminose sia per luce propria sia per luce indiretta.
- 1.2 Si osservano le prescrizioni ed i divieti di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 8 del regolamento.
- 1.3 Nei centri abitati non classificati "storici" le insegne d'esercizio possono essere installate in tutte le forme e con ogni materiale non deperibile, compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed idonee ad esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria.
- 1.4 All'interno dei centri storici, come classificati dal piano regolatore, sono ammesse insegne verticali ed orizzontali, a contatto con la parete o scostate al massimo di 10 cm., costituite da lettere separate oppure da pannelli retroilluminanti. Tale disposizione vale anche per i portici e le gallerie. Le insegne dovranno avere dimensioni non superiori a cm. 240x60, dovranno essere relazionate alle caratteristiche architettoniche della facciata e non dovranno sovrapporsi agli elementi quali forature, poggianti, marcapiani, fregi ecc. E' consentita l'illuminazione mediante luce esterna riflessa non intermittente e non girante. E' ammessa la realizzazione di insegne a bandiera solo per i servizi di uso pubblico essenziali. E' proibita l'installazione di insegne di qualunque tipo al di sopra delle

linee di gronda. Le domande per la loro installazione dovranno essere corredate da uno studio prospettico, grafico e fotografico, che ne verifichi l'inserimento in relazione ai valori architettonici ed ambientali in atto.

- 1.5 Al di fuori dei centri abitati, lungo od in prossimità delle strade comunali dove è consentita l'installazione di insegne ed altri mezzi pubblicitari, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio si osservano le disposizioni previste e richiamate nell'art. 9, primo comma, del regolamento.

2 – CARTELLI

- 2.1 Sono considerati tali i manufatti mono o bifacciali, supportati da idonea struttura di sostegno o di collocazione su prospetti di edifici, recinzioni e simili, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. I cartelli bifacciali sono utilizzabili nelle due facciate con immagini diverse. Possono essere luminosi sia per luce propria sia per luce indiretta.
- 2.2 All'interno dei centri abitati, l'installazione provvisoria, in occasione di manifestazioni, avvenimenti ed altri eventi non ricorrenti è autorizzata secondo le modalità previste dall'art. 10 del regolamento comunale. L'installazione permanente può essere autorizzata all'interno ed all'esterno di impianti pubblici, su edifici, recinzioni, zone del centro abitato a condizione che non si determinino contrasti dannosi con le caratteristiche dell'ambiente. Per ogni altra posizione all'interno dei centri abitati l'autorizzazione può essere concessa previo parere della Commissione Edilizia Comunale.
- 2.3 All'esterno dei centri abitati, lungo od in prossimità delle strade comunali dove ne è consentita l'installazione, essa deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste e richiamate dal primo comma dell'art. 9 del regolamento.

3 – FRECCHE DI INDICAZIONE

- 3.1 L'installazione di frecce pubblicitarie di indicazione può essere richiesta su appositi tralicci, regolarmente autorizzati.
- 3.2 Le frecce devono indicare la sede dell'attività svolta ed avere le caratteristiche previste dal D.P.R. 495/1992.:

4 – STRISCIONI E STENDARDI

- 4.1 Si considerano con tali definizioni i mezzi mono o bifacciali, realizzati in materiale privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzati alla promozione di manifestazioni, avvenimenti e spettacoli. Possono essere illuminati indirettamente.
- 4.2 Nei centri abitati l'installazione in via temporanea di striscioni, festoni di bandierine ed altri mezzi simili che attraversano strade o piazze deve essere preventivamente autorizzata.
- 4.3 Fuori dai centri abitati, lungo le strade ove è consentita l'installazione, gli striscioni, festoni di bandierine, stendardi, devono essere collocati con l'osservanza delle norme richiamate nel primo comma dell'art. 9 del regolamento.

5 – LOCANDINE O MANIFESTI

- 5.1 Il collocamento di locandine a cura dell'utenza è consentito in tutto il territorio comunale esclusivamente all'interno dei negozi o pubblici esercizi o sulle vetrine interne degli stessi.
- 5.2 Si definisce locandina o manifesto il mezzo pubblicitario privo di rigidità, costruito in carta, cartone, materiale plastico, di ridotto spessore e comunque facilmente removibile, montato senza l'uso di strutture fisse.

6 – PANNELLI LUMINOSI

- 6.1 Si definisce "pubblicità con pannelli luminosi" quella effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettromeccanico o

comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, anche con diffusione di più messaggi pubblicitari.

7 – IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA

7.1 E' qualificato tale qualsiasi manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti sia di attività e non individuabile con le definizioni di cui ai punti precedenti; può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

7.2 All'interno dei centri storici vanno rispettate le disposizioni di cui al precedente punto 1.4.

8 – TARGHE DI STUDI PROFESSIONALI

8.1 Si considerano tali le tabelle collocate all'esterno degli studi professionali ed indicanti, di norma, il nome del professionista, l'ubicazione dello studio e gli orari di apertura al pubblico.

L'installazione delle stesse può avvenire, ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 12 del Regolamento Comunale, alle seguenti condizioni:

A) – la loro dimensione non deve superare cm. 40 x cm 40;

B) – devono essere collocate esclusivamente sulle porte, sulle soglie delle stesse o sui cancelli di entrata.

Parte II
IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I
Superficie complessiva – Ripartizione

Il piano comprende gli impianti da destinare alle pubbliche affissioni.

La superficie complessiva degli impianti predetti è di mq. 162,40 ed è così ripartita:

a) affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica	Mq.	32,50
b) affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale	Mq.	129,90

Totale	Mq.	162,40

CAPO II
Tipologie degli impianti esistenti – Dimensione – Localizzazione

La struttura portante degli impianti di San Stino di Livenza è costituita da due profilati quadri in ferro verniciati in verde cementati sul terreno e imbullonati alla superficie destinata ai cartelloni, costituita da un pannello in lamiera, delle dimensioni di 2 x 1,4 m. o 1,4 x 2 m. Tutte le strutture sono bifacciali.

Elenco vie di ubicazione delle strutture:

- Viale Trieste
- Via Stazione
- Riviera S. Trentin
- Via Mazzini
- Via Morer delle Anime
- Via Riviera Corbolone
- Via Caorle
- Corso Cavour (fraz. La Salute di Livenza)
- Piazza della Repubblica (fraz. La Salute di Livenza)
- Via S. Pellico (fraz. La Salute di Livenza)

Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 8 del regolamento comunale.

L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento comunale e, in generale, alle norme del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, e del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

CAPO III
Elenco impianti per il servizio delle pubbliche affissioni

N.	VIA	CIV	NUMERO IMPIANTI	UBICAZIONE	Tabelloni bifacciali – dimensioni (b x h)	totale mq.
1	Viale Trieste	SNC	1	davanti la ex pesa pubblica	200x140	5,60
2	Viale Trieste	43/45	1		200x140	5,60
3	Viale Trieste	49	1		140x200	5,60
4	Viale Trieste	51	1	parcheggio pizzeria Rubin	200x140	5,60
5	Viale Trieste	SNC		di fronte incrocio con Via Don Sturzo (lato opposto)	140X200	5,60
6	Viale Trieste	128/130	1		140x200	5,60
7	Viale Trieste	SNC	1	di fronte supermercato Lidl	200x140	5,60
8	Via Stazione	51	1		200x140	5,60
9	Via Stazione	74	1		140x200	5,60
10	Via Stazione	76	1		140x200	5,60
11	Via Stazione	83	1		140x200	5,60

N.	VIA	CIV	NUMERO IMPIANTI	UBICAZIONE	Tabelloni bifacciali – dimensioni (b x h)	totale mq.
12	Via Stazione	94	1		140x200	5,60
13	Via Stazione	104	1		140x200	5,60
14	Via Stazione	112	1		140x200	5,60
15	Via Stazione	115	1		200x140	5,60
16	Via Stazione	122/124	1		140x200	5,60
17	Via Stazione	137	1		140x200	5,60
18	Riviera Silvio Trentin	26	1		200x140	5,60
19	Riviera Silvio Trentin	29	1		200x140	5,60
20	Riviera Silvio Trentin	34	1		200x140	5,60
21	Via Mazzini	14	1		200x140	5,60
22	Via Morer delle Anime	3	1	intersezione Via Verga	200x140	5,60
23	Via Riviera Corbolone	13			140x200	5,60
24	Via Caorle	21/23			200x140	5,60
25	Corso Cavour	SNC	1	dopo distributore carburanti (circa 20 m.)	200x140	5,60
26	Piazza della Repubblica	7	1	davanti pizzeria Bell'Italia	200x140	5,60
27	Piazza della Repubblica	7	1	davanti pizzeria Bell'Italia	200x140	5,60
28	Piazza della Repubblica	7	1	davanti pizzeria Bell'Italia	200x140	5,60
29	Via Silvio Pellico	8	1		200x140	5,60
					TOTALE MQ.	162,40

CAPO IV Impianti privati per affissioni dirette

- Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al Capo I° e II°, la Giunta Comunale può concedere a privati mediante svolgimento di apposita gara, la possibilità di collocare su aree comunali impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
- La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e del relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come, ad esempio: spese, modalità e tempi d'installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili.
- E' altresì ammessa la possibilità di concedere spazi per affissioni dirette non avente contenuto commerciale ad Enti od Associazioni non aventi finalità di lucro, da collocare su beni privati di cui abbiano la disponibilità e previo conseguimento delle dovute autorizzazioni all'installazione. Nei suddetti spazi autorizzati possono essere affissi manifesti aventi contenuto commerciale riguardanti esclusivamente iniziative poste in essere dagli Enti o Associazioni medesime, pena la revoca dell'autorizzazione. Gli impianti esistenti e quelli di nuova installazione dovranno essere dotati, pena la revoca dell'autorizzazione, di apposita targhetta indicante l'Ente od Associazione proprietario.
- Sono fatte salve le situazioni attualmente esistenti fino alla scadenza delle relative autorizzazioni e/o concessioni.